

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16283 Anno 2020

Presidente: FERRO MASSIMO

Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Data pubblicazione: 30/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso 30909-2018 proposto da:

CRUCIANI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CONCA D'ORO 184/190, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO
DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

CICCHI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9,
presso lo studio dell'avvocato NORBERTO MANENTI, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato SERGIO GABRIELLI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 346/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,
depositata il 15/03/2018;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

rilevato che:

con lodo del 15/12/2013 il collegio arbitrale rituale adito per la decisione della controversia fra Giuseppe Cruciani e la Cicchi Costruzioni s.r.l. in forza di clausola compromissoria apposta al contratto di appalto del 20/7/2011, tra di loro intercorso, ha condannato il Cruciani a pagare alla Cicchi Costruzioni la somma di € 9.573,47, oltre i.v.a. se dovuta, a titolo di rifusione del mancato guadagno in conseguenza del recesso del committente *ex* art.1617 cod.civ., oltre interessi e rivalutazione dal 17/1/2012, nonché alla rifusione delle spese processuali di controparte e al pagamento delle spese arbitrali, respingendo varie domande tutte proposte dal Cruciani;

in particolare sono state respinte le richieste del Cruciani di invalidare il contratto di appalto con domande di nullità o annullabilità in ragione della firma apocrifia apposta dall'arch.Luca Cicchi in luogo del padre Alfredo, legale rappresentante della società, di risoluzione per impossibilità sopravvenuta per il mancato rilascio del permesso «Piano Casa» e di risoluzione per inadempimento della società appaltatrice;

il lodo è stato impugnato *ex* art.829 cod.proc.civ. dal Cruciani dinanzi alla Corte di appello di Ancona per nullità della convenzione di arbitrato e per nullità del lodo a causa della mancanza dei requisiti di cui ai n. 5,6 e 7 dell'art.823 cod.proc.civ.;

con sentenza del 15/3/2018 la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'impugnazione con aggravio di spese;

avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Cruciani con atto notificato il 12/10/2018, affidato ad

unico articolato motivo, a cui ha resistito la Cicchi Costruzioni con controricorso notificato il 2/4/2019, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto;

dopo la proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art.380-*bis* c.p.c., la parte ricorrente ha illustrato con memoria *ex* art.380 *bis*, comma 2, cod.proc.civ., le proprie difese;

ritenuto che

con l'unico articolato motivo il ricorrente deduce omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

il primo profilo critico segnalato dal ricorrente attiene all'approvazione manifestata dalla Corte di appello all'operato degli arbitri per aver essi «ben evidenziato alcune circostanze di fatto», omettendo però di valutare le ragioni giuridiche e le argomentazioni contenute nel lodo;

la censura così formulata, per vero non agevolmente riconducibile ad un mezzo tipico di ricorso per cassazione *ex* art.360 cod.proc.civ., non coglie e non affronta le plurime ragioni esposte dalla Corte territoriale a sostegno della maturata condivisione della decisione degli arbitri circa la validità della convenzione di arbitrato;

tutte queste ragioni sono state analiticamente indicate a pagina 5, primo capoverso, della sentenza impugnata, secondo la Corte di appello erano idonee ad escludere profili di illegittimità del contratto di appalto che ospitava la clausola compromissoria e consistevano nella ratifica del contratto, nella «revoca» (termine del tutto improprio che sottende nella sostanza un recesso) del Cruciani per mera sopravvenuta mancanza di fiducia senza riferimento a presunte ragioni di nullità o annullabilità, nella spontanea esecuzione del contratto ad opera delle parti, nell'accettazione incondizionata da parte del committente delle opere realizzate sino alla «revoca» e infine nel pagamento alla Cicchi Costruzioni del corrispettivo maturato sino alla «revoca»;

con ulteriore profilo critico il ricorrente censura la decisione con riferimento alla sottoscrizione del contratto da parte di Luca Cicchi con firma apocrifa

del padre e alla ratifica attribuita alla Cicchi Costruzioni ravvisata nella produzione del contratto nel giudizio arbitrale avviato dal Cruciani;

il ricorrente pone in risalto di aver «revocato» il contratto di appalto in data 17/1/2012 e che la produzione del contratto di appalto nel giudizio arbitrale da parte della Cicchi Costruzioni, contraente che non aveva sottoscritto validamente il documento contrattuale, era avvenuta solo diversi mesi dopo la notifica dell'atto introduttivo avvenuta il 4/4/2012 e quindi in epoca ben successiva alla «revoca» del contratto da parte del committente;

il ricorrente invoca in tale prospettiva la giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di ratifica da parte del contraente non sottoscrittore sopraggiunge dopo che la controparte ha revocato il suo assenso, cosa che rende impossibile la formazione dell'accordo contrattuale;

la censura così formulata non si confronta in modo specifico e pertinente con la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato, fondata sul rilievo delle varie circostanze, sopra ricordate;

in sostanza la Corte territoriale, con argomentazione rimasta indenne dalla focalizzazione delle censure del ricorrente, ha conferito rilievo al fatto che la «revoca» da parte del Cruciani nulla aveva a che vedere con la sottoscrizione apocrifia, sicché la ratifica da parte del soggetto legittimato era avvenuta tempestivamente;

al contrario, il Cruciani, recedendo dal contratto, non ne aveva posto in dubbio la validità e la vigenza (al contrario presupposte dal recesso) mentre le parti, committente e appaltatore, lo avevano eseguito sino alla data del recesso con l'esecuzione delle opere, la loro accettazione e il loro pagamento;

in ogni caso, il preteso omesso esame di fatto decisivo lamentato non sussiste perché la Corte di appello ha considerato e valutato il fatto *de quo*;

con ulteriore profilo critico il ricorrente insiste sulla nullità del contratto (e conseguentemente della clausola compromissoria sulla base della quale era stato radicato il giudizio arbitrale) per la falsità della firma apposta con il nome del padre (Alfredo Cicchi) da soggetto non legittimato (Luca Cicchi), senza però considerare che la Corte territoriale ha superato qualsiasi

obiezione con gli argomenti della ratifica effettuata dal soggetto legittimato e della avvenuta esecuzione spontanea e regolare del contratto;

è rimasto indenne dalle censure del ricorrente il punto fondamentale che la sua «revoca» del 17/1/2012 non era basata su profili di invalidità del contratto, sicché non era idonea a precludere la ratifica da parte del contraente non sottoscrittore mediante la produzione del contratto nell'ambito del giudizio arbitrale con effetto sanante *ex tunc* ai sensi dell'art.1399, comma 2, cod.civ., anche quanto al profilo della forma scritta pretesa dalla legge (art.807 cod.proc.civ.) per la clausola compromissoria;

infine, quanto all'ultimo aspetto dedicato alla eccepita contraddittorietà del lodo, la censura proposta è inficiata da genericità e non autosufficienza;

il ricorrente si limita a sostenere di aver illustrato specifici fatti a fondamento del motivo di impugnazione, richiamandone però genericamente uno solo, ossia che gli arbitri avevano preso atto della intervenuta revoca del contratto da parte del Cruciani e contemporaneamente avevano illegittimamente disconosciuto valore legale a tale circostanza perché genericamente motivata;

il ricorrente non espone con precisione il contenuto del proprio motivo di impugnazione dinanzi alla Corte di appello, asseritamente diverso da quello descritto dalla Corte territoriale nel terzo paragrafo di pagina 5 della sentenza impugnata, e neppure il passaggio del lodo impugnato dinanzi alla Corte territoriale;

il ricorrente continua ad insistere sulla portata e le conseguenze della «revoca» comunicata dal Cruciani, senza trascriverne il contenuto e contrapponendosi solo genericamente alla diversa lettura offerta dagli arbitri e dalla Corte anconetana, che l'ha interpretata nel senso di un recesso per sopravvenuta mancanza di fiducia del committente nella ~~C~~ Cicchi Costruzioni;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

non consegue condanna alle spese a favore della controricorrente, che ha tardivamente notificato il controricorso il 4/4/2019, vista l'evidente

Corte di Cassazione copia non ufficiale



intempestività: il termine *ex art.370*, comma 1, cod.proc.civ. scadeva il 21/11/2018, considerata la notifica del ricorso avvenuta il 12/10/2018; secondo la giurisprudenza di questa Corte il controricorso inammissibile (nella specie, per tardività della notificazione), non può essere posto a carico del ricorrente soccombente nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare al resistente, che deve essere limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza ovvero, quale attività processuale equivalente, alla memoria *ex art.380 bis* cod.proc.civ., che nel caso non è stata depositata (Sez. 3, n. 22269 del 02/11/2010, Rv. 615554 - 01; Sez. 6 - 3, n. 13093 del 24/05/2017, Rv. 644387 - 01; Sez. 5, n. 21105 del 24/08/2018, Rv. 649941 - 01; Sez. L, n. 11619 del 13/05/2010, Rv. 613549 - 01; Sez. 3, n. 11275 del 27/05/2005, Rv. 581923 - 01).

P.Q.M.

La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 2 luglio 2020

Il Presidente

Massimo Ferro



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

